

Prot. 3060 VI/5

Sant'Ilario d'Enza, 23 giugno 2016

Determina per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Questa Amministrazione,

posta la necessità di procedere all'acquisizione dei contratti assicurativi;

posto che l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico diretto e/o indiretto in capo all'Amministrazione;

visto il regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 - Codice degli appalti pubblici - che prevede che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato;

visto l'art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che prevede che *"Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa fissato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 56 del 12 febbraio 2016, di € 3.000,00 il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte"*;

vista la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che *"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"*;

visto l'Art. 31 comma 11 del D. Lgs. N. 50/2016 che consente al Dirigente Scolastico di ricorrere, non essendo presenti adeguate professionalità esperte del settore assicurativo all'interno della scuola, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;

ritenuto di valorizzare in modo prioritario l'esperienza del Broker nello specifico settore;

vista la ricerca di mercato svolta in data 7 giugno 2016 prot. n. 2784 VI/5;

tenuto conto che sono state presentate due offerte,

vista l'analisi delle offerte che ha evidenziato la prevalenza della Tecnobroker Log srl, per esperienza dimostrata, per l'utilizzo di parametri oggettivi e per l'utilizzazione di modelli matematici di comparazione nella valutazione delle polizze;

sentito il parere del DSGA;

CONFERISCE

alla società Tecnobroker Log srl, sede legale in Milano (MI) Piazza Giovanni Amendola n. 3 - P. IVA 08154860962 in qualità di impresa esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n° 209/05, l'incarico di assistere questa Amministrazione nella procedura di gara, predisposizione del capitolato secondo le richieste e necessità di questa istituzione scolastica e analisi comparativa delle offerte per la fornitura di servizi assicurativi.

L'incarico avrà durata triennale a far data dalla sottoscrizione dell'incarico.

Al termine del suddetto incarico è esclusa la possibilità di proroga tacita o espressa dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 62/2005.

È fatta salva una durata inferiore dell'incarico nel caso eventuali processi di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica determinassero la cessazione della Scuola nella sua attuale connotazione, struttura e personalità giuridica.

L'incarico sarà svolto senza alcun onere diretto e/o indiretto a carico di questa Amministrazione, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria nella percentuale del premio di assicurazione indicata nel bando di gara.

Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la scuola si interrompa, il broker rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto.

L'Istituzione scolastica ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5 c. 4 del D. L. n. 7/2007 convertito in Legge n. 40/2007, mediante invio di semplice dichiarazione a mezzo posta elettronica certificata.

Tale facoltà viene riconosciuta anche al Broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere.

La Dirigente

Mariagrazia Braglia

(firma omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 39/1993)